

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 59-25655/2011

OGGETTO: Progetto: *Modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in territorio del Comune di Torino, nei tre siti di Strada del Bramafame 41/6, Strada Bellacomba 142/A e Strada Bellacomba 258/16*

Comune: *Torino*

Proponente: *Bresciani Asfalti s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 16/02/2011, la Società Bresciani Asfalti s.r.l. con sede legale in Torino, Strada del Bramafame n. 41/6, Partita IVA 00955650016 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi localizzato in territorio del Comune di Torino, presso strada Bellacomba 142/A*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 12/04/2011 lo stesso proponente ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in territorio del Comune di Torino, nei tre siti di Strada del Bramafame 41/6, Strada Bellacomba 142/A e Strada Bellacomba 258/16*" sempre rientrante nella seguente categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- rispettivamente in data 04/03/2011 ed in data 21/04/2011 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi ai progetti di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 4 comma 5 della LR 40/98 e s.m.i., trattandosi di progetti funzionalmente connessi fra di loro, è stato sottoposto ad unica procedura di verifica VIA il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi;
- con la dicitura "*Modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in territorio del Comune di Torino, nei tre siti di Strada del Bramafame 41/6, Strada Bellacomba 142/A e Strada Bellacomba 258/16*" si fa dunque riferimento al progetto complessivo oggetto della

fase di verifica di VIA;

- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 18/04/2011 ed in data 04/05/2011 si sono svolte le sedute della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

Premessa

- le aree oggetto dell'intervento erano di proprietà della fallita Bresciani Bruno s.r.l. pervenute in proprietà alla Bresciani Asfalti s.r.l. per aggiudicazione con asta pubblica fallimentare e successivo atto di vendita con rogito dell'11/01/2010; all'interno delle aree, all'atto del trasferimento, risultavano depositati i materiali e gli impianti descritti successivamente;

Localizzazione e stato di fatto

- i siti interessati sono ubicati in Strada del Bramafame n. 41/6, in Strada Bellacomba n. 142/A ed in Strada Bellacomba n. 258/16;
- i terreni si collocano sul lato sud della Tangenziale Nord di Torino, immediatamente ad ovest del cavalcavia di Strada Bellacomba, per quel che riguarda il lotto ubicato in Strada Bellacomba n. 142/A, immediatamente a sud dello Svincolo per Borgaro Torinese per quel che riguarda il lotto ubicato in Strada Bellacomba n. 258/16 ed a sud ovest del ponte che attraversa l'alveo del fiume Stura di Lanzo lungo la S.P.2 dell'Aeroporto per quel che riguarda il lotto ubicato in Strada del Bramafame n. 41/6;

Sito di Strada del Bramafame n. 41/6

- terreno di complessivi 9.026 mq;
- si dichiarano presenti nel sito i rifiuti individuati alla Tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso" dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per complessivi 100 mc;
- è presente un impianto fisso di produzione conglomerati bituminosi;

Sito Strada Bellacomba n.142/A

- terreno di complessivi 29.540 mq;
- iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero (operazioni R13 ed R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i con classe di appartenenza IV (movimentazione annuale fra 6.000 e 15.000 t) di rifiuti individuati alla tipologia 7.1 dal DM 05/02/1998 e s.m.i. "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
- si dichiarano presenti nel sito i seguenti rifiuti individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per complessivi 205.250 mc:

- Tipologia 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”;
 - Tipologia 7.4 “sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa”
 - Tipologia 7.2 “rifiuti di rocce da cave autorizzate”
 - Tipologia 7.31-bis “terre e rocce di scavo”
 - Tipologia 7.11 “pietrisco tolto d'opera”
 - Tipologia 7.6 “conglomerato bituminoso”
- sono presenti un impianto fisso di frantumazione primaria con vaglio di selezione ed un impianto fisso di confezionamento calcestruzzi cementizi e misti cementati;

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- terreno di complessivi 12.370 mq;
- si dichiarano presenti nel sito i seguenti rifiuti individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per complessivi 19.000 mc:
 - Tipologia 7.2 “rifiuti di rocce da cave autorizzate”
 - Tipologia 7.31-bis “terre e rocce di scavo”

Finalità dell'intervento

- il progetto presentato ha la finalità di:
 - prosecuzione dell'esercizio delle attività di gestione rifiuti attualmente autorizzata e loro implementazione;
 - avvio delle operazioni di recupero e di allontanamento dei rifiuti ad oggi presenti sui terreni;
 - avviare operazioni di recupero di rifiuti provenienti dall'esterno;

Proposta progettuale

L'articolazione delle attività dei quantitativi e delle tipologie di materiali da trattare nei tre siti è stata chiarita dal proponente con nota del 5 luglio 2011 (ns. protocollo 594093 del 7.7.2011).

Il dettaglio delle operazioni da effettuare e i quantitativi sono riassunti nell'Allegato 1; sinteticamente si prevede:

Sito Strada Bellacomba n.142/A

- messa in riserva
- trattamenti con frantoio e vaglio e lavaggio
- produzione di materie prime e commercializzazione

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- messa in riserva
- trattamenti con frantoio e vaglio
- produzione di materie prime e commercializzazione

Sito di Strada del Bramafame n. 41/6

- produzione conglomerato bituminoso
- lavorazione di “non rifiuto” (inerti e argilla espansa destinati alla produzione di conglomerato bituminoso)

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note::

- note prot. n. 420903 del 13/05/2011, n. 426473 del 16/11/2011 e n. 426466 del 16/11/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 38183 del 19/04/2011 di ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impresa, per esercitare secondo la proposta progettuale avanzata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (siti di Strada Bramafame 41/6 e Strada Belacomba 258/16) mentre per il sito di Strada Bellacomba 142/A dovrà essere modificata l'iscrizione in essere;
- ai fini dell'esercizio dell'attività così come da progetto è indispensabile che venga approvato per ognuno dei tre siti il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R ;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- le aree oggetto dell'intervento secondo il Piano Regolatore della Città di Torino vigente sono destinate a Parco Urbano e Fluviale – Ambito P24, soggette alle specifiche prescrizioni riportate all'art. 21 delle N.U.E.A. di P.R.G., in particolare del comma 5 bis che così recita: "*Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima dell'approvazione del piano è possibile, fatte salve le Norme in materia idraulica per le aree inserite all'interno delle fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria.....a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di Gestione del parco Fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano D'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'articolo 53 della L.U.R....*";
- tale convenzione deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di utilizzo, i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di dieci anni) e l'impegno entro lo stesso termine da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città di Torino od in alternativa la possibilità da parte della città di mettere a disposizione un'area adeguata alla ricollocazione delle attività;
- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 2011 – 01895 del 29/03/2011 ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di Convenzione, ex. Art. 21 comma 5 bis delle N.U.E.A. di P.R.G. tra la Città di Torino, l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese e Bresciani Asfalti s.r.l. finalizzata alla futura rilocalizzazione dell'attività ed altresì al fine di dirimere l'attuale

incompatibilità urbanistica che determinerebbe un diniego alla prosecuzione ed all'implementazione dell'attività;

- sempre con medesimo atto, la Giunta Comunale ha autorizzato gli uffici comunali competenti, con particolare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, nelle more dell'approvazione e successiva sottoscrizione della Convenzione, ad esprimere parere favorevole in ordine alla prosecuzione e la regolarizzazione delle attività produttive della Bresciani Asfalti s.r.l., per un periodo di un anno a decorrere dal 29/03/2011;
- tale parere è stato espresso dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino in sede di Conferenza dei Servizi del 04/05/2011;
- la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto è dunque vincolata all'approvazione e successiva sottoscrizione della Convenzione e sino ad allora, per un periodo di un anno a decorrere dal 29/03/2011;
- se dopo tale periodo transitorio (un anno a partire dal 29/03/2011) la Convenzione non dovesse essere approvata e successivamente sottoscritta verranno, venendo a mancare il requisito della compatibilità urbanistica, le attività di gestione rifiuti così come richieste non potranno essere svolte;

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica/Fasce fluviali del PAI (piano assetto idrogeologico);

Sito Strada Bellacomba n.142/A

- zona classificata come "Classe I (P)" ovvero porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11/03/88 e del DM 14/01/2008;

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- ricade in parte in fascia C del PAI;
- in parte classificato come Classe I (P);
- in parte classificato come Classe II (P) ovvero area a modesta pericolosità ove gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11/03/88 e del DM 14/01/2008;
- in parte classificato come Classe IIIb2b (P) ovvero area a modesta pericolosità compresa nei territori di fascia C e da assoggettare ad un piano di protezione civile;

Sito di Strada del Bramafame n. 41/6

- ricade in parte in fascia C del PAI;
- in parte classificato come Classe II (P);
- in parte parte classificato come Classe IIIa (P) ovvero aree ad elevata pericolosità comprendenti aree inondate od inondabili per la piena di riferimento;

Le specifiche disposizioni da osservare nelle zone sottoposte a classificazione idrogeologica sono contenute nell'allegato B alle N.U.E.A., in particolare al capitolo 1 "norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo idrogeologico" che, tra l'altro, prescrive, in caso di interventi oltre la manutenzione straordinaria, la sottoscrizione da parte del soggetto attuatore e/o del concessionario, di un atto liberatorio finalizzato ad escludere ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone derivanti dal dissesto segnalato. Nel citato capitolo si precisa inoltre che nella fascia C le attività di gestione rifiuti sono ammesse a condizione che ne sia accertata la compatibilità tramite apposita verifica idrogeologica, condotta da professionista abilitato, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della mitigazione del rischio.

Aree protette

- le aree oggetto dell'intervento sono inserite all'interno del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto torinese" disciplinato dal Piano d'Area – Area Stralcio Basse di Stura (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 243-17401 del 30/05/2002) in particolare:
 - ✓ l'area di Strada Bellacomba n. 142/A è soggetta agli interventi ed usi contenuti nella scheda progettuale del "sub – Ambito n. 3 Bellacomba";
 - ✓ l'area di Strada Bellacomba n. 258/16 è compresa tra le zone di prevalente interesse agricolo (art. 2.5 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area);
 - ✓ l'area di Stada del Bramafame è soggetta agli interventi ed usi contenuti nella scheda progettuale del "sub – Ambito n. 10 Bramafame";
- in sede di Conferenza dei Servizi del 04/05/2011 anche il rappresentante dell'Ente Parco, nelle more dell'approvazione e successiva sottoscrizione della Convenzione, ha espresso parere favorevole in ordine alle attività previste a progetto;

Fasce di rispetto

Sito Strada Bellacomba n.142/A

- secondo quanto riportato nell'allegato Tecnico Tav. 7 "Fasce di Rispetto" di P.R.G.C. l'area lungo il lato nord è in parte assoggettata alle prescrizioni derivanti dal DM 1404/68 e s.m.i. riferite alle "fasce di rispetto stradale", ed è parzialmente compresa, ad est, all'interno della fascia di rispetto di pubblica discarica (art. 30 N.U.E.A. di P.R.G.);
- sugli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio della destinazione d'uso;
- dovrà essere acquisito l'eventuale nulla osta da parte dell'ente gestore della strada;

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- secondo quanto riportato nell'allegato Tecnico Tav. 7, Fasce di Rispetto" di P.R.G.C., l'area lungo il lato nord è in parte assoggettata alle prescrizioni derivanti dal DM 1404/68 e s.m.i. riferite alle "fasce di rispetto stradale" (art. 30 N.U.E.A. di P.R.G.);
- si richiama quanto esplicitato al precedente punto;

Sito di Strada del Bramafame n. 41/6

- secondo quanto riportato nell'allegato Tecnico Tav. 7 "Fasce di Rispetto" di P.R.G.C. l'area lungo il lato est è in parte assoggettata alle prescrizioni derivanti dal DM 1404/68 e s.m.i. riferite alle "fasce di rispetto stradale" (art. 30 N.U.E.A. di P.R.G.);
- si richiama quanto esplicitato al precedente punto;
- l'area è parzialmente interessata lungo il lato nord da "fascia di rispetto fluviale" (allegato tecnico n. 7 bis di P.R.G.); tali aree sono soggette alle disposizioni dell'art. 29 della L.U.R. e dell'art. 30 delle N.U.E.A. di P.R.G.);

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

Preesistente

- Devono essere dettagliate le modalità di gestione dei rifiuti derivanti da attività pregresse in concomitanza con l'eventuale ingresso di nuovi rifiuti provenienti dall'esterno;

Proposta progettuale

- sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche generali per gli impianti di recupero di cui al D.M. 5/02/1998 e s.m.i., al fine di verificare se l'impianto è provvisto di dotazioni minime quali:
 - idonea recinzione;
 - adeguata pavimentazione;
 - adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;al fine dell'esercizio degli impianti così come richiesto, si chiede di fornire planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, materie prime seconde, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica;
- occorre che vengano ricomplete le schede riassuntive dei rifiuti comunicati (allegato A) riportando per ciascuna tipologia i codici CER corretti, la quantità massima stoccabile e la quantità ritirata annualmente espressa in tonnellate, tenendo conto della quantità massima recuperabile come da allegato al D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e di rivedere pertanto per tutte le tipologie le schede relative alla messa in riserva (allegato B) e al recupero di materia (allegato C), laddove previsto;
- per tutte le tipologie comunicate in riferimento alle operazioni di recupero indicate nelle schede riassuntive dei rifiuti comunicati, si chiede di relazionare esattamente su quali operazioni di recupero vengano effettivamente svolte, tenendo conto delle possibili attività di recupero previste dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. per ogni singola tipologia e delle caratteristiche e dotazioni dell'impianto;
- occorre fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere non superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati: l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura (ove prevista) ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno;
- fornire indicazioni in merito ad eventuali accorpamenti;

- inoltre, specificatamente per ciascun sito dovranno essere fornite:

Strada Bellacomba n.142/A,

- per le tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis precisare quali sono le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che venga specificato quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre produrre gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;

Strada del Bramafame n. 41/6

- fornire planimetria catastale in scala 1:2000 formato A3, con inquadramento della sede operativa;

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- per la tipologie comunicate (7.2 e 7.31bis) precisare quali sono le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- chiarire cosa si intenda per "terreno agrario" (2.000mc), come indicato nella planimetria;

4. dal punto di vista ambientale:

- l'area vasta su cui insiste l'impianto è contraddistinta dalla presenza di diverse attività che svolgono attività simili all'Edilcave e da attività estrattive; sul lato opposto della Stura in lato orografico sinistro si trova la discarica Amiat, elemento sensibile di pressione ambientale nell'area;
- come in precedenza evidenziato l'area è destinata dal Comune di Torino a Parco Urbano e Fluviale ed inserita all'interno del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto torinese" ed è prevista apposita convenzione che deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di utilizzo, i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di dieci anni) e l'impegno entro lo stesso termine da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città di Torino od in alternativa la possibilità da parte della città di mettere a disposizione un'area adeguata alla ricollocazione delle attività;
- in generale, la gestione degli impianti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- il sito di Strada Bramafame 41/6 è quello, dal punto di vista dell'inserimento territoriale e degli impatti, il più critico in quanto ubicato a ridosso di area residenziale ed oggetto di numerose segnalazioni ed esposti relativamente al problema di molestie olfattive così come documentate da ARPA;
- come successivamente evidenziato, per tale impianto occorrono interventi al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto in particolar modo con il contenimento della percezione olfattiva in relazione alla localizzazione dell'impianto nel contesto territoriale;
- in considerazione del fatto che la convenzione deve disciplinare, tra l'altro i tempi per il trasferimento degli impianti, si segnala come opportunità, viste le problematiche evidenziate per Strada Bramafame 41/6, di dare precedenza a tale sito in sede di rilocalizzazione delle attività;
- Il sito di Strada Bellacomba 258 dovrà essere utilizzato prevalentemente come area di accumulo di materiali, limitando l'utilizzo di un frantoio mobile a brevi periodi quando si verificano situazioni di emergenza.

Stato pregresso

- si ritiene opportuno per i siti di *Strada Bellacomba 142/A e 258/16*, dopo l'allontanamento dei materiali secondo le tempistiche definite, procedere con prove analitiche effettuate in contraddittorio con ARPA Piemonte al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area tali da rendere necessario

l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V "bonifica di siti contaminati" alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Gestione acque meteoriche e reflui

- al fine dell'esercizio degli impianti secondo le indicazioni progettuali, dovrà essere presentata per ogni sito, al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.; l'approvazione del piano risulta preventivo all'esercizio dell'attività;
- per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere la realizzazione di una pavimentazione in stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture e di una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta);
- si ritiene opportuno, in sede di presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di:
 - dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo, con indicazione della presenza di bypass per le acque di seconda pioggia o trattamento in continuo delle acque della precipitazione;
 - considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;
 - si rammenta che ai fini dell'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, nel caso d'immissione di acque meteoriche in acque superficiali, deve essere acquisito il nulla osta in linea idraulica da parte dell'ente gestore del corpo idrico;
 - qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati; si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- occorre chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile ed in caso affermativo, qualora detti reflui siano recapitati in recettore diverso dalla pubblica fognatura, occorre descrivere e dimensionare gli impianti di trattamento previsti e presentare idonea istanza di autorizzazione al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, prima della loro attivazione;

Emissioni in atmosfera

Sito Strada Bellacomba n.142/A

- per l'impianto fisso di confezionamento calcestruzzi cementizi e misti cementati dovrà essere presentata al Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino domanda di adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da "impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi"

“ ai sensi dell’art 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000) scricabile al sito http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;

Sito di Strada del Bramafame n. 41/6

- per l’impianto di produzione di conglomerato bituminoso è stata presentata domanda di adesione all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art 272 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (emissioni in atmosfera provenienti da “*impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi*” D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000);
- si evidenzia che l’impiego del fresato nel ciclo produttivo potrebbe potenzialmente provocare un peggioramento qualitativo nella percezione olfattiva delle emissioni;
- al fine del miglioramento di una situazione già segnalata come critica, si ritiene indispensabile che il proponente effettui valutazioni sulla possibilità di prevedere ulteriori presidi e/o modalità gestionali al fine di migliorare ulteriormente la fase di carico dei silos del prodotto finito e sulla possibilità di prevedere l’adozione di sistemi contenitivi delle emissioni diffuse provenienti dai silos del bitume riscaldato;
- solo in sede di un procedimento di autorizzazione in via ordinaria è possibile dare evidenza delle modalità operative, gestionale e tecniche da mettere in atto al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto in particolar modo con il contenimento della percezione olfattiva in relazione alla localizzazione dell’impianto nel contesto territoriale e solo in un’autorizzazione espressa il Servizio Qualità dell’Aria potrà entrare nel merito e nel dettaglio di alcune prescrizioni per la fase di esercizio;
- dovrà dunque essere presentata istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Torino utilizzando il modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile all’indirizzo: http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;
- fino all’ottenimento dell’autorizzazione in via ordinaria, i valori limite per le emissioni convogliate in atmosfera dovranno essere rideterminate sulla base della percentuale di rifiuto in ingresso così come indicato al suballegato 2 dell’allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;

Rumore

- dovrà essere presentata per ogni sito una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime degli impianti in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- il Comune ha evidenziato come critica la viabilità di accesso del sito di strada Bramafame; occorre che per l’accesso all’area non venga utilizzata strada Lanzo, in quanto attraversa il centro abitato, ma che si acceda a Strada Bramafame da Via Reiss Romoli;
- si ritiene inoltre che gli automezzi impiegati durante la fase di trasporto dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;

- sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, soprattutto per il sito di Strada Bramafame n. 41/6, che possano migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- dovranno essere dettagliate le modalità di gestione dei rifiuti derivanti da attività pregresse in concomitanza con l'eventuale ingresso di nuovi rifiuti provenienti dall'esterno;
- sul materiale nuovo, inizialmente dovrà essere prevista una potenzialità limitata in funzione dei problemi di stoccaggio esistenti vista la presenza dei cumuli preesistenti;
- fornire planimetria e sezione degli impianti in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, materie prime seconde, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica;
- ricompilare le schede riassuntive dei rifiuti comunicati (allegato A) riportando per ciascuna tipologia i codici CER corretti, la quantità massima stoccabile e la quantità ritirata annualmente espressa in tonnellate, tenendo conto della quantità massima recuperabile come da allegato al D.M 5/2/1998 e s.m.i. e di rivedere pertanto per tutte le tipologie le schede relative alla messa in riserva (allegato B) e al recupero di materia (allegato C), laddove previsto;
- per tutte le tipologie comunicate in riferimento alle operazioni di recupero indicate nelle schede riassuntive dei rifiuti comunicati, relazionare esattamente su quali operazioni di recupero vengano effettivamente svolte, tenendo conto delle possibili attività di recupero previste dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. per ogni singola tipologia e delle caratteristiche e dotazioni dell'impianto; al proposito si sottolinea che, per quanto riguarda la tipologia di rifiuto di cui al punto 7.2 del D.M. sopra richiamato, dalle operazioni di frantumazione e vagliatura non si genera una materia prima seconda, a meno di acquisire un'autorizzazione in via ordinaria ex art. 208 del D. lgs. 152/2006.
- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere non superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati: l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura (ove prevista) ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno;
- fornire indicazioni in merito ad eventuali accorpamenti;

inoltre, specificatamente per sito:

Strada Bellacomba n.142/A,

- per le tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis precisare quali sono le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che venga specificato quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre produrre gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;

Strada del Bramafame n. 41/6

- fornire planimetria catastale in scala 1:2000 formato A3, con inquadramento della sede operativa;

Sito Strada Bellacomba n. 258/16

- per le tipologie comunicate (7.2 e 7.31bis) precisare quali sono le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- chiarire cosa si intenda per "terreno agrario" (2.000mc), come indicato nella planimetria;
- tale sito di Strada Bellacomba 258 dovrà essere utilizzato prevalentemente come area di accumulo di materiali, limitando l'utilizzo di un frantoio mobile a brevi periodi quando si verificano situazioni di emergenza. Nel progetto definitivo dovranno essere forniti dettagli sull'utilizzo di un frantoio mobile.

Gestione acque meteoriche e reflui

- dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo, con indicazione della presenza di by-pass per le acque di seconda pioggia o trattamento in continuo delle acque della precipitazione;
- considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;
- qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati;
- chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile ed in caso affermativo, qualora detti reflui siano recapitati in recettore diverso dalla pubblica fognatura, occorre descrivere e dimensionare gli impianti di trattamento previsti e presentare idonea istanza di autorizzazione al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, prima della loro attivazione;

Emissioni in atmosfera (strada Bramafame n. 41/6)

- effettuare valutazioni sulla possibilità di prevedere ulteriori presidi e/o modalità gestionali al fine di migliorare ulteriormente la fase di carico del silos del prodotto finito e sulla possibilità di prevedere l'adozione di sistemi contenitivi delle emissioni diffuse provenienti dai silos del bitume riscaldato;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere la realizzazione di una pavimentazione in stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture e di una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta);
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica corredata all'istanza presentata;
- gli automezzi impiegati durante la fase di trasporto dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;
- per l'accesso al sito di Strada Bramafame n. 41/6 all'area non dovrà essere utilizzata strada Lanzo, in quanto attraversa il centro abitato; l'accesso a Strada Bramafame dovrà avvenire da Via Reiss Romoli;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere per ogni sito una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime degli impianti in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;
- per i siti di *Strada Bellacomba 142/A e 258/16*, dopo l'allontanamento dei materiali secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma richiesto, procedere con prove analitiche effettuate in contraddittorio con ARPA Piemonte al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area tali da rendere necessario l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V "bonifica di siti contaminati" alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Adempimenti

- per ciò che riguarda la presenza di fasce di rispetto stradale, così come evidenziate dall'allegato Tecnico Tav. 7, "Fasce di Rispetto" del P.R.G.C. del Comune di Torino, dovrà essere acquisito l'eventuale nulla osta da parte degli enti gestori delle strade interessate;
- dovrà essere presentata per ogni sito una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- dovrà essere presentata per ogni sito, al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.; l'approvazione del piano risulta preventivo all'esercizio dell'attività; ai fini dell'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, nel caso d'immissione di acque meteoriche in acque superficiali, deve essere acquisito il nulla osta il linea idraulica da parte dell'ente gestore del corpo idrico;

- entro tre mesi dall'emanazione del presente atto dovranno essere presentate al Servizio Qualità dell'Aria delle Provincia di Torino:
 - Strada Bellacomba n.142/A- impianto di confezionamento calcestruzzi cementizi e misti cementati: domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ("impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi "D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000)
 - Strada Bramafame n. 41/6 - impianto di produzione conglomerati bituminosi: istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- entro i 30 giorni successivi all'emanazione dell'atto autorizzativo, l'impianto di Strada Bramafame n. 41/6 dovrà essere messo in esercizio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo atto;
- fino all'ottenimento dell'autorizzazione in via ordinaria, i valori limite per le emissioni convogliate in atmosfera dovranno essere rideterminate sulla base della percentuale di rifiuto in ingresso così come indicato al subalegato 2 dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in territorio del Comune di Torino, nei tre siti di Strada del Bramafame 41/6, Strada Bellacomba 142/A e Strada Bellacomba 258/16*" presentato dalla Società Bresciani Asfalti s.r.l. con sede legale in Torino, Strada del Bramafame n. 41/6, Partita IVA 00955650016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data:08/07/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)